



COMUNE DI MILAZZO
Città metropolitana di Messina
I Settore Affari Generali e P.S.

8° SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI e PUBBLICA ISTRUZIONE

a l l e g a t o b

CAPITOLATO

Affidamento del servizio di trasporto ed accompagnamento alunni disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, periodo presunto dal 08.01.2020 al 22.12.2020. CIG:Z442B8269A

Art. 1

Oggetto

Il presente capitolato, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa di settore, disciplina le modalità di affidamento e di svolgimento delle attività di trasporto ed accompagnamento in favore agli alunni disabili residenti nel Comune di Milazzo frequentanti la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, relativamente al periodo presunto decorrente dall' 08.01.2020 al 20.12.2020.

Art. 2

Principi, finalità e destinatari del servizio

Il servizio di trasporto scolastico ed accompagnamento agli alunni diversamente abili, in possesso dei requisiti previsti, che per natura o gravità dell'handicap medesimo subiscono riduzione dell'autonomia personale, collocato tra i servizi essenziali ed obbligatori, non derogabili a carico degli Enti Locali, ha una funzione complementare ma distinta rispetto al sostegno scolastico e mira a rimuovere ogni ostacolo per la frequenza delle scuole a tutela del diritto alla studio.

Art. 3

Prestazioni del servizio

Il servizio di trasporto ed accompagnamento sarà attuato mediante le seguenti prestazioni, sulla base delle esigenze dell'utenza. Il servizio comporta il trasporto da e per le scuole degli alunni disabili che ne faranno richiesta direttamente ai responsabili scolastici o al Comune, senza limite minimo alcuno per corsa e fino al numero massimo di 20 soggetti. Il trasporto dovrà avvenire con mezzi idonei al servizio, regolarmente omologati, in numero non inferiore a due, muniti dei requisiti di sicurezza richiesti dalle disposizioni di legge vigenti e regolarmente assicurato contro tutti i rischi derivanti dalla circolazione e contro quelli connessi alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri, operazioni che, in ogni caso, durante l'andata ed il ritorno dovranno essere assistite e garantite da almeno un operatore. I trasporti di andata dalle singole abitazioni alle Scuole di frequenza dovranno avere inizio in ora consona a ciascun soggetto disabile e, comunque, non prima delle ore 07,45 e non dopo le ore 8,30. I trasporti di ritorno dalle Scuole alle singole abitazioni di ciascun alunno disabile dovranno avere inizio all'ora di uscita stabilita dal responsabile scolastico e concludersi nel più breve tempo possibile, fatte salve le cautele che le condizioni della strada, del traffico e metereologiche suggeriranno o imporranno.

Gli operatori orienteranno la loro attività ai seguenti principi:

- rispetto della dignità personale;
- rispetto del pudore del corpo dell'utente e protezione della sua vita privata;
- rispetto del diritto alla riservatezza.

L'attività di tutti gli operatori deve essere intesa come effettivo servizio reso ai fini del presente appalto, esclusi i tempi di trasferimento degli operatori stessi. Resta fermo il monte ore per ciascun operatore, come stabilito dal successivo art. 8 del presente capitolato.

Il servizio deve essere erogato su tutto il territorio del Comune, sia nel centro urbano che nelle frazioni.

Il Comune non metterà a disposizione automezzi di proprietà per il trasporto degli operatori e pertanto tali oneri graveranno esclusivamente sull'Ente socio-assistenziale aggiudicatario. Sarà parimenti a carico dell'aggiudicatario del servizio la spesa relativa alla sede, agli oneri assicurativi, telefono, arredi, materiale d'ufficio e quant'altro necessario

per il corretto svolgimento del servizio.
E' prevista la costante rilevazione dei bisogni degli utenti e la verifica delle attività.

Art. 4 **Orario di servizio**

Il Servizio di trasporto ed accompagnamento alunni disabili dovrà essere assicurato nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nell'ambito dell'orario e del calendario scolastico.

L'orario di servizio di tutti gli operatori impiegati è quello indicato al precedente art. 3, con i limiti di cui al monte ore stabilito dal successivo art. 8 del presente capitolato.

Art. 5 **Personale**

Tenuto conto degli obiettivi che il servizio persegue, degli utenti cui esso è diretto e dei bisogni reali di detta utenza, l'Ente affidatario dovrà impiegare i seguenti operatori:

- n. 2 Autisti (cat.B1) per complessive n. 3 ore giornaliere;
- n. 2 Assistenti trasporto (cat.B1), per complessive n. 3 ore giornaliere.

Tale personale dovrà essere utilizzato per il periodo presunto decorrente dall'08.01.2020 al 20.12.2020.

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa ed alle mansioni espletate.

Al fine del puntuale e regolare svolgimento del servizio l'Ente affidatario dovrà provvedere, in caso di provata necessità derivante dalla temporanea o definitiva indisponibilità di personale, alla sostituzione dello stesso, da effettuarsi immediatamente, in uno alla comunicazione all'Amministrazione ed alla Istituzione scolastica interessata del nominativo dell'operatore assunto come sostituto. Naturalmente l'operatore che sarà indicato come sostituto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Comune.

In relazione al tipo di prestazione richiesta il personale utilizzato dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale.

Il personale autista dovrà essere abilitato alla guida di autoveicoli per il trasporto di disabili. Tutto il personale deve risultare in regola con le norme sanitarie in vigore.

Art. 6 **Mezzi di Trasporto**

L'Ente affidatario dovrà garantire l'utilizzo di due mezzi omologati, dotati di ogni comfort (anche climatizzazione del veicolo) rispondenti alle normative vigenti, comprese le disposizioni indicate nelle circolari, del Ministero dei Trasporti n. 48/82 e n. 175/93 per il trasporto di soggetti con disabilità e per l'accompagnamento con carrozzella, ove necessario, dell'alunno dalla propria abitazione alla scuola di frequenza e viceversa.

Gli automezzi dovranno essere idonei, omologati ed abilitati all'uso, al fine di garantire la sicurezza del servizio e quelli per il trasporto con carrozzella dotati di sistema di elevazione automatico, di pedana, o scivolo, per facilitare la salita e la discesa degli utenti in carrozzina o con difficoltà alla deambulazione, predellino laterale o maniglione per una facile e comoda salita/discesa delle persone deambolanti, sedili ergonomici, pavimento antisdrucciolo ed attrezzati con sistema di ancoraggio per le carrozzelle per il trasporto di utenti non deambolanti. Ogni mezzo utilizzato dovrà esporre apposto cartello riportante la scritta "Servizio trasporto alunni disabili Città di Milazzo". L'Ente affidatario dovrà provvedere ad una loro costante manutenzione ed operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria al fine di assicurarne efficienza e funzionalità. Lo stesso, prima della consegna del servizio dovrà mettere a disposizione i mezzi affinché gli stessi possano essere visionati da un tecnico del Comune per verificarne la rispondenza ai requisiti di idoneità e funzionalità prescritti nel presente capitolato.

Nel caso in cui la superiore verifica accertasse l'inidoneità di uno o più mezzi verrà assegnato all'Ente un periodo di tempo di sette giorni per rimuoverne le anomalie. Se nel tempo assegnato l'Ente non dovesse provvedere si procederà alla sua esclusione con affidamento del servizio al secondo in graduatoria.

La stazione appaltante si riserva di effettuare, anche a campione, delle verifiche periodiche sul rispetto dell'osservanza dei requisiti di cui sopra. L'inosservanza degli stessi determinerà *de facto* la risoluzione immediata del contratto ed il contestuale affidamento del servizio al secondo classificato in graduatoria. Nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria per il mancato proseguimento del servizio.

Art. 7 **Costi**

La stazione appaltante nel determinare i costi relativi all'affidamento del servizio si è avvalsa, delle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, maggio 2013, relative al CCNL delle Cooperative sociali..

Per quanto sopra detto il costo del servizio viene determinato per il periodo presunto dall'08.01.2020 al 20.12.2020, per gg. 172, secondo il seguente preventivo di spesa:

Qualifica e quantità	Ore al giorno/mezzi	Giorni lavorati	Costo	Totale
n. 2 Autisti	3	172	Costo orario € 16,89	€ 17.430,48

n. 2 Assistenti trasporto	3	172	Costo orario € 16,89	€ 17.430,48
Oneri di gestione omnicomprensivo delle spese di manutenzione, carburante, usura mezzo, bollo, assicurazione, ecc...	2	172	Costo € 0,47 per chilometro per n° 20 Km al di per mezzo = € 9,40	€ 3.233,60
Oneri per la sicurezza per rischi specifici a carico dell'ente non soggetti a ribasso				€ 130,00
Totale				€ 38.224,56

Iva 5%	€ 1.911,23
Totale generale	€ 40.135,79

Si precisa, altresì, che ove per ragioni di opportunità, legate all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in esame si dovesse rendere necessario procedere alla determinazione di una possibile proroga tecnica in favore dell'istituzione già affidataria del servizio in scadenza, l'importo stimato, a base d'asta, nella misura massima di € 38.224,56 potrà essere soggetto ad una diminuzione proporzionale alla durata della citata proroga tecnica.

Art. 8

Importo a base d'asta/oneri contrattuali

L'importo complessivo stimato a base d'asta per l'intero servizio ammonta ad € 38.224,56 oltre I.V.A al 5% ed oneri di sicurezza, salvo le possibili determinazioni di cui all'ultimo comma del citato articolo 7.

La stazione appaltante ha stimato che i costi per la eliminazione dei rischi derivanti da interferenze ammontano ad € 130,00. Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici i quali s'intendono compresi nella componente dell'importo posto a base di gara soggetto a ribasso.

All'impresa aggiudicataria, quindi, mensilmente verrà corrisposto quanto dovuto in base alle effettive ore svolte da ciascun operatore e del costo mezzi, che sarà pagato al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara, al netto di IVA.

Qualora mutamenti del servizio lo rendessero necessario, d'intesa con l'impresa aggiudicataria, si procederà ad una modifica quantitativa/qualitativa delle prestazioni/figure professionali convenute. Ove ciò comporti una minore o maggiore presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi.

Inoltre, qualora il numero presuntivo degli utenti dovesse diminuire o aumentare, contestualmente si procederà ad una diminuzione o ad un aumento del personale, previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie in caso di aumento delle prestazioni. Le ore eventualmente ridotte in un mese potranno essere richieste e prestate nei mesi successivi.

L'Amministrazione, a tal fine, si riserva di effettuare i dovuti controlli sul rispetto di quanto sopra e nel caso in cui si dovessero rilevare scostamenti si riserva di effettuare azione di recupero delle somme indebitamente percepite.

Art. 9

Durata del servizio

Con l'impresa aggiudicataria sarà stipulata apposita convenzione-contratto che ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente potrà essere effettuato anche mediante scambio di lettere mediante pec e sottoscritte con firma digitale. Detta convenzione riguarda il periodo presunto dal 08/01/2020 al 22 dicembre 2020.

Il servizio avrà una durata massima di 172 giorni (centosettantadue) effettivamente lavorati, salvo le possibili determinazioni di cui al comma 4 del citato articolo 8.

Il contratto, in ogni caso, cesserà automaticamente al raggiungimento del tempo massimo espresso in giorni n.172 (centosettantadue) sulla base del quale è stato stimato il valore complessivo dell'appalto. Eventuali interruzioni dell'attività scolastica per qualsiasi motivo (chiusura delle scuole su disposizioni dell'autorità scolastica o per festività o altro) saranno detratte dai corrispettivi da corrispondere all'Ente Appaltante. Parimenti, se alla scadenza del contratto le ore non risultano prestate, l'impresa aggiudicataria è tenuta a proseguire il servizio, fino al completamento delle ore appaltate.

Il servizio per comprovate motivazioni può essere sospeso, interrotto o modificato nelle unità da impiegare in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'ufficio di Servizio Sociale del Comune, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere compenso o indennità alcuna nper mancato utile, salvo quanto previsto e disciplinato dal precedente art. 8.

Art. 10

Modalità di pagamento

Si precisa che il valore massimo presunto del contratto è pari ad € **40.135,79** iva ed oneri compresi e che la relativa somma, necessaria per l'esecuzione del medesimo contratto, che avverrà, su ordine di quest'Ufficio, sarà impegnata mensilmente nella misura necessaria per la prestazione da rendersi, fino ad approvazione del bilancio di competenza. Mensilmente l'impresa dovrà inviare, all'Ufficio Servizi Sociali apposita fattura elettronica, corredata da relazione mensile sull'attività svolta. Alla stessa dovranno essere allegati:

- fogli di presenza degli operatori vidimati dal Responsabile dell'Istituzione affidataria, riportanti analiticamente le prestazioni rese;
- dichiarazione del legale rappresentante, comprovante la regolarità del pagamento delle imposte e tasse;
- autocertificazione dello stesso legale rappresentante, attestante che sono stati effettuati i versamenti riferiti ai dipendenti impiegati nel servizio.

Il pagamento avverrà entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura.

Il pagamento verrà corrisposto in base all'effettivo servizio svolto.

Il pagamento avverrà con versamento sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i..

Quanto sopra o ritardi da parte dell'Amministrazione comunale non esonera l'impresa dal pagamento delle retribuzioni mensili agli operatori. Il pagamento delle retribuzioni, in ogni caso, dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello lavorato.

Eventuali ritardi da parte dell'ente nel pagamento delle fatture non esonera l'impresa dalla corresponsione delle retribuzioni mensili agli operatori.

Mensilmente dovrà pervenire all'ufficio competente autocertificazione del Legale Rappresentante attestante i versamenti effettuati in favore dei dipendenti impiegati nel servizio nonché copia dei bonifici.

In caso di inadempienza da parte dell'Ente affidatario del servizio si procederà all'inoltro di regolare diffida ad adempiere.

Il mancato rispetto della superiore clausola contrattuale determinerà la rescissione immediata del contratto. Nulla sarà dovuto alla coop affidataria. Si precisa che al fine di garantire la continuità assistenziale il servizio in essere sarà affidato all'Ente concorrente secondo classificato.

Art. 11

Obblighi dell'affidatario

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione degli infortuni.

L'impresa è tenuta, pena risoluzione del contratto a garantire una sede organizzativa idonea e funzionale all'organizzazione del servizio, ubicata nel Comune di Milazzo, dando comunicazione al competente ufficio comunale, (via, n.civico, n. telefonici, indirizzi posta elettronica, ecc..)

L'impresa affidataria è tenuta altresì ad individuare la figura del coordinatore del servizio al quale questa Stazione appaltante farà riferimento per ogni comunicazione afferente la migliore organizzazione del servizio medesimo.

Tutto il personale adibito alle attività del Servizio presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Milazzo e risponde del proprio operato esclusivamente ai responsabili dell'impresa affidataria.

Tutto il personale dovrà essere munito di un visibile cartellino identificativo contenente: generalità, qualifica e nome dell'impresa.

L'impresa si impegna a fornire, prima della stipula della convenzione, oltre alla documentazione che sarà richiesta dall'ufficio:

- l'elenco nominativo del personale impiegato con le relative qualifiche e mansioni, nonché copia del titolo abilitante a svolgere il servizio e copia del contratto e/o lettera di assunzione firmata per accettazione da ogni operatore, dalla quale risulti la tipologia del contratto, la qualifica ed il livello d'inquadramento.
- polizze assicurative, come specificato al successivo articolo 18;
- autocertificazione analitica degli adempimenti effettuati all'interno della propria azienda ai sensi dell'art 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

L'impresa aggiudicataria, a semplice richiesta, deve fornire sia in riferimento alla propria impresa, sia in riferimento alle eventuali imprese associate o consorziate: copia, in formato pdf, del libro unico del lavoro; copia buste paga relative al personale occupato nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, espressamente quietanzate dai lavoratori interessati (in alternativa dichiarazione dei lavoratori attestante l'ammontare delle retribuzioni effettivamente percepite) e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci lavoratori impegnati nel servizio di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto del contratto. Il personale del Servizio Sociale è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse non configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con l'amministrazione.

In caso di sciopero l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio di Servizio Sociale e ad effettuare le prestazioni che si rendessero essenziali per l'utenza assistita. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dipendenti dall'impresa saranno decurtate secondo quanto previsto all'art. 8 del presente Capitolato.

L'impresa deve garantire quanto dichiarato in sede di gara nei termini e con le modalità proposte ed in accordo con l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

L'impresa aggiudicataria deve rispettare per il personale utilizzato nel servizio i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi di rinnovo vigenti, corrispondendo allo stesso i trattamenti economici previsti in relazione al profilo professionale posseduto ed alle mansioni espletate, con i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

Il Comune di Milazzo si riserva di accertare, a mezzo il proprio Ufficio, gli adempimenti di cui ai punti precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione scritta e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzione del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di gravi inadempienze della convenzione, l'Ufficio di Servizio Sociale è tenuto a formulare contestazione per iscritto concedendo un tempo massimo di gg. 7 (sette) per la rimozione delle medesime. Trascorso tale termine qualora l'impresa non abbia provveduto a sanarle, il Comune di Milazzo, provvederà alla risoluzione della convenzione stessa.

La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell'Amministrazione aggiudicatrice di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

a) € 500,00 , nel caso di irregolarità contributive mese per mese accertate presso Inps ed Inail .

a) € 500,00 per ogni soggetto che risulti avere ottenuto dal Giudice un provvedimento contro il prestatore del servizio per retribuzioni non pagate del quale l'amministrazione ne è venuta a conoscenza.

Il rapporto contrattuale si intende risolto altresì, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nei seguenti casi:

- il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni previsti dall'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- reiterate e documentate inadempienze agli obblighi della convenzione;
- mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale.

Le contestazioni relative all'espletamento del servizio, quale la intempestiva comunicazione di eventuali interruzioni del servizio, le variazioni apportate con interventi non concordati, l'inottemperanza all'esecuzione di tutti i servizi previsti in convenzione compresi quelli migliorativi offerti in sede di gara saranno, contestati per iscritto e qualora le controdeduzioni adottate in tempi brevi dall'impresa non fossero ritenute valide, potrà essere disposta la trattenuta del 10% del compenso dovuto per il mese in corso di pagamento.

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle norme che regolano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.

196/2003 e ss.mm.ii. L'onere per il trasporto degli operatori graverà esclusivamente sull'impresa aggiudicataria. Saranno parimenti a carico dell'aggiudicatario del servizio la spesa relativa alla sede, agli oneri assicurativi, telefono, arredi, materiale d'ufficio e quant'altro necessario per il corretto svolgimento del servizio.

Art. 12

Compiti del Comune

Prima della stipula della convenzione il Responsabile del servizio comunica all'Ente aggiudicatario i nominativi degli alunni beneficiari del servizio. Ad intervenuto avvio del servizio, l'ammissione di nuovi casi sarà attivata su comunicazione dell'ufficio di servizio sociale.

E' facoltà dell'Ente effettuare controlli, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, per verificare le rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato.

E, altresì, facoltà dell'Ente curare i rapporti con le Istituzioni scolastiche, le famiglie e gli altri servizi presenti sul territorio anche in raccordo con l'ente aggiudicatario.

Art. 13

Organizzazione

L'Ente aggiudicatario dovrà curare protocolli operativi da concordare con l'ufficio di Servizio Sociale, le seguenti funzioni all'interno del servizio attivato:

1. Flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni nel rispetto degli orari modulati in relazione alle esigenze espresse da ogni singolo caso e che comunque dovranno essere necessariamente concordati con la famiglia, con la scuola e con l'ufficio di servizio sociale tenendo conto di eventuali necessità particolari del singolo alunno;

2. relazione mensile sull'andamento del servizio con l'indicazione nominativa degli operatori impiegati e degli utenti assistiti, degli orari e delle scuole frequentate dagli alunni beneficiari del servizio.

E' facoltà dell'Ente appaltante vigilare sul rispetto delle norme contrattuali procedendo, in qualsiasi momento, ai necessari controlli per verificare:

- l'andamento del servizio/monitoraggio;
- la qualità e l'effettività delle prestazioni;
- il rispetto delle disposizioni impartite;
- il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Art. 14

Requisiti di partecipazione – Modalità per l'affidamento

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici abilitati alla categoria oggetto di gara in MEPA e in possesso, a pena d'esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico finanziario e tecnico organizzativo, come di seguito riportati.

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/ R.T.I. / consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel presente capitolato, le seguenti condizioni:

- di ordine generale, previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività inerente il servizio oggetto di appalto;
- iscrizione all'Albo Regionale delle Istituzioni Socio assistenziali istituito ai sensi dell'art.26 della L.R. 22/86 per la sezione: inabili - tipologia: assistenza domiciliare (per i soggetti avente sede legale in Sicilia) o iscrizione in analoghi albi regionali o nazionali (per i soggetti aventi sede legale in altra regione dello Stato o in uno Stato membro);
- accettazione delle norme stabilite nella RdO, nel bando/disciplinare e nel capitolato;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7, del d.lgs n. 50/2016, relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo e consorzio di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Capacità economica- finanziaria ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D. lgs n. 50/2016:

a) avere un fatturato globale minimo annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019) non inferiore al doppio del valore dell'appalto al netto dell' I.V.A. e pertanto pari ad € 76.450,00, criterio adottato nel rispetto dell'art. 1, comma 2-bis, lett.b) del d.l. 95/12, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le motivazioni in appresso specificate: la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell'appalto – tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

Capacità tecnico- organizzativa ai sensi dell'art. 83, comma 12, lettera c) del d. lgs n. 50/2016:

a) di aver eseguito con regolarità e con esito positivo nell'ultimo triennio antecedente alla data della richiesta di offerta (RdO) sul portale del MEPA, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura specificando: il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione del servizio medesimo e l'importo del corrispettivo netto;

b) di essere in possesso dei mezzi necessari, omologati per il trasporto per disabili.

L'affidamento, stante il valore dell'importo che risulta inferiore ad € 40.000,00, e considerata l'elevata ripetitività e standardizzazione dello stesso, avverrà mediante esperimento di apposita procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, mediante lancio di apposita RDO sulla piattaforma MEPA. **L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs 50/16, così come modificato dall'art. 60 del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56** in favore dell'istituzione socio assistenziale concorrente che in possesso dei requisiti di ammissione alla gara, avrà offerto il minor prezzo, fermo restando le previsioni di cui all'art. 97 del d. lgs n. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 15

Modalità di svolgimento della gara

La stazione appaltante, scaduti i termini per la presentazione dell'offerta, nominerà per la valutazione della stessa, la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 D.lgs.50/2016, composta da n. 3 membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente.

Le operazioni di gara si svolgeranno come meglio specificato nel bando-disciplinare di gara.

L'affidamento del servizio sarà effettuato con determinazione del Dirigente del 1° Settore Affari Generali del Comune di Milazzo, previa cura degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla disciplina dettata con gli atti di gara.

Art.16

Modalità di presentazione dell'offerta e relativa documentazione

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno rispettare, pena l'esclusione, oltre il contenuto del presente Capitolato anche le previsioni del bando-disciplinare di gara.

Art. 17

Divieto di trasferimento del contratto

Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. Parimenti è vietata ogni forma di subappalto o cessione del servizio.

Art. 18

Infortuni e danni

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o del personale volontario impiegato derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Dovrà, altresì, tenere indenne l'Amministrazione per danni diretti ed indiretti che potranno accadere all'impresa derivanti da fatti colposi di terzi.

L'impresa aggiudicataria dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale e/o del personale di direzione eventualmente impiegati, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell'ambito dell'esecuzione del servizio con un massimale per ciascuna polizza e per ogni singolo sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00. dovrà inoltre essere esitata apposita polizza assicurativa per gli utenti trasportati.

Le polizze dovranno essere trasmesse all'Ente prima della stipula del contratto. La presentazione delle polizze condiziona la stipula del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La polizza RCT dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed anche i terzi estranei.

L'impresa aggiudicataria dovrà, altresì, presentare per gli eventuali ulteriori autoveicoli che vengono impiegati nella gestione del servizio oggetto del presente appalto le coperture assicurative.

L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi in disponibilità al servizio. L'assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo.

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

L'impresa affidataria, inoltre, entro un mese dalla scadenza contrattuale, dovrà stipulare polizza fidejussoria a favore del Comune, avente validità fino a due anni dalla conclusione dell'appalto, quale garanzia per la responsabilità solidale del committente in caso di mancato pagamento dello stipendio e/o di versamento di oneri riflessi da parte dell'Ente affidatario.

Art. 19

Cauzione

Il concorrente ai fini della partecipazione alla gara dovrà prestare, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo di €38.224,56 pari ad € 764,49 prestata ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 50/2016.

Per il deposito cauzionale si dovrà rispettare quanto specificato nell'allegato bando-disciplinare.

Inoltre, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'affidamento del servizio, l'impresa che risulterà aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, cauzione definitiva determinata nella misura del 10% sull'ammontare netto dell'appalto.

Art. 20

Disposizioni finali

Il servizio sarà regolato dalle norme previste nel presente capitolato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 21

Domicilio dell'affidatario

L'affidatario dovrà all'atto della stipula della convenzione, per ogni effetto, eleggere proprio domicilio nel Comune di Milazzo ed indicare idoneo ufficio in sede locale quale struttura di riferimento ai fini dello svolgimento del servizio.

Art. 22

Controversie

Per la definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è escluso il ricorso al Collegio arbitrale e, pertanto, la competenza rimane al Giudice Ordinario.

Il Foro competente per ogni controversia è quello di Barcellona P.G. (ME).

Il R.U.P.
dott. Filippo Santoro